



Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N. 4 DEL 12.01.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: A.T.O. 3 Lazio Centrale - Rieti. Approvazione Statuto società a capitale interamente pubblico (c.d. *in house providing*) per la gestione del servizio idrico integrato. Mancata approvazione.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì 12 del mese di Gennaio alle ore 18 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale sita in Via Porta Maggiore n. 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali

ALL'APPELLO RISULTANO:

	PRESENTI	ASSENTI
OLIVETI EMILIANO	X	
ZACCHIA ANTONIO	X	
ZUFFETTI ANGELO		X
BLASI MAURIZIO	X	
BERANZOLI VANESSA	X	
MARCHESANI SIMONE	X	
PEZZOTTI DANILO	X	
DE ROSSI ANDREA	X	
ZONETTI DANIELE		X
PETTINARI MAURIZIO	X	
SPAZIANI EMILIANO		X
Totale	8	3

Assiste il Segretario Comunale Avv. Simona VULPIANI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco – Presidente, Ing. Emiliano OLIVETI, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco procede ad illustrare la proposta di deliberazione, rappresentando al Consiglio Comunale le problematiche connesse alla fattispecie in esame. In particolare, con riferimento alla bozza di statuto della costituenda società in house futura affidataria della gestione del servizio idrico integrato, evidenzia il contrasto dell'art. 29 dello statuto stesso in merito alla ripartizione degli utili rispetto al disposto di cui all'art. 4 della Legge regionale n. 5/2014 il quale prevede che la gestione deve essere svolta senza finalità lucrative ed ha come obiettivo il pareggio di bilancio.

Prosegue il Sindaco sottolineando altresì perplessità sull'art. 5 dello Statuto in merito alle quote sociali destinate non giustificatamente al Comune di Rieti e alla Provincia di Rieti, nonché sugli artt. 11, 17 e 18 ove manca una specifica riserva di poteri in favore dell'assemblea dei soci rispetto ai poteri delegati agli amministratori.

Infine, il Sindaco evidenzia come la Legge regionale n. 5/2014 recante disposizioni in materia di tutela, governo e gestione pubblica delle acque incentivi, per la gestione pubblica del servizio idrico, la costituzione di consorzi e/o di aziende speciali.

Per tutto quanto sopra emerso

- IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi;
- Che l'acqua è un bene comune dell'umanità, universale ed indisponibile ed appartiene a tutti;
- Che il diritto all'acqua è un diritto inalienabile; l'acqua non può essere proprietà di nessuno, ma è un bene condiviso equamente da tutti e gestito mediante servizio pubblico per garantirne fruizione equa ed universale;
- Che il diritto di libero accesso all'acqua, se non ricondotto democraticamente ai principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente, rappresenterà sempre più motivo di tensione e causa scatenante di conflitti a tutti i livelli territoriali;
- Che i cambiamenti climatici a livello mondiale stanno alterando gli equilibri del pianeta, producendo effetti che si manifestano anche in Italia con piogge torrenziali alternate a siccità prolungate e, nella nostra regione, con preoccupanti e prolungati fenomeni siccitosi, che determinano l'impoverimento delle falde acquifere e preoccupanti processi di desertificazione;
- Che il 98% degli elettori ha votato Sì ad entrambi i referendum abrogativi che si sono svolti il 12 e 13 giugno 2011, ritenendo pertanto che i beni comuni come acqua, ambiente e in generale tutti i Servizi Pubblici Locali d'interesse generale non fossero una merce da gestire con logiche di mercato a fini di lucro;

CONSIDERATO:

- Che il Servizio Idrico Integrato è costituito, ai sensi dell'art. 114 D. Lgs. n. 152/2006, dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura, nonché di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- Che, l'art. 147 D. L.Gs. n. 152/2006, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (cd. SBLOCCA ITALIA), ai commi 1 ed 1 bis dispone: *"I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1."*
"1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e,

comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.”;

- Che l'art. 172 D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, ai commi 1 e 4, prevede rispettivamente che *“Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.”* *“Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”;*
- Che, a seguito della pubblicazione avvenuta in data 08.04.2014 sul n. 28 del BURL, della L.R. 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque" è stata abrogata la L.R. 6/96 e ridefinite le nuove Autorità d'Ambito di Bacino Idrografico, come richiesto dall'art. 2 comma 186-bis della Legge 191/2009 in base al quale è da ritenersi confermata la soppressione delle Autorità d'Ambito di cui all'art. 148 del D.Lgs. 152/06 che rende nulli tutti gli atti emessi dall'attuale Autorità ATO3 di Rieti la quale, tra l'altro, non risulta abbia pubblicato la relazione di cui al comma 20 dell'art.34 del D.L. n. 179/2012;

VISTA la nota dell'ATO 3 Lazio Centrale-Rieti con la quale si sollecita l'approvazione, da parte dei singoli Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale, dello statuto della società a capitale interamente pubblico cui affidare la gestione del servizio idrico integrato;

VISTA la nota di sollecito di adempimento acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 2276 in data 18.08.2014 da parte della Prefettura di Rieti;

VISTA la bozza di Statuto della costituenda Società a capitale interamente pubblico – c.d. *“In House Providing”* – cui affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 3 Lazio Centrale Rieti;

EVIDENZIATO:

- che la forma prescelta per la gestione del servizio, ovvero la società per azioni, non appare in linea con il disposto di cui all'art. 7 legge regionale n. 5/2014 il quale, ai commi 1 e 2, prevede rispettivamente che *“Al fine di favorire, nel rispetto del diritto comunitario, segnatamente in presenza delle condizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 2 del TFUE, della legislazione statale vigente e dell'autonoma scelta delle istituende Autorità amministrative di bacino, la gestione del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pubblico, è istituito, nell'ambito del programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, un “Fondo regionale per la ripubblicizzazione”. “Possono beneficiare delle risorse del Fondo di cui al comma 1, in presenza delle condizioni di cui al medesimo comma, le aziende speciali e i consorzi tra comuni che subentrano alle precedenti gestioni del servizio idrico integrato effettuate tramite società di capitale”;*

- che l'articolo 29 dello Statuto, così come predisposto, in merito alla ripartizione degli utili contrasta con il disposto di cui all'art. 4 legge regionale n. 5/2014 il quale prevede che la gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta senza finalità lucrative e ha come obiettivo il pareggio di bilancio;
- che l'articolo 5 dello Statuto desta alcune perplessità in merito alle quote sociali riservate al Comune di Rieti e alla Provincia di Rieti che non appaiono giustificate;
- che, con riferimento agli articoli 11, 17 e 18 dello Statuto, manca una specifica riserva di poteri in favore dell'assemblea dei soci rispetto ai poteri delegati agli amministratori, con conseguente venir meno del requisito del controllo analogo;

CONSIDERATO che l'erogazione del servizio pubblico locale attraverso il conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico (c.d. in house providing) presuppone, come requisito fondamentale ed indefettibile, che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

PRESO ATTO che il controllo analogo, come più volte prescritto e ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762, Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1181) deve essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli atti di gestione ordinaria. Difatti, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (SS.UU. 25 novembre 2013, 26283), la società in house, lungi dall'essere qualificabile come ente di diritto privato, è in realtà assimilabile ad un ente di diritto pubblico per cui i rapporti con i singoli enti affidanti devono essere qualificati come rapporti pubblicistici risolvendosi il controllo analogo come controllo di tipo amministrativo e, in specifico, un controllo di tipo gerarchico;

EVIDENZIATO che il controllo analogo deve consentire all'autorità pubblica concedente di influenzare le decisioni della società in house, sia dal punto di vista degli obiettivi strategici, sia dal punto di vista delle decisioni importanti (si veda in tal senso, Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixen). A tal fine, l'ente locale deve avere il potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo, oltre che il potere di direttiva, di indirizzo e di annullamento quantomeno tutti gli atti più significativi della società, come il bilancio, i contratti che superino una certa soglia ed in generale gli atti più qualificanti della gestione che non si risolvano in meri atti ordinari e burocratici (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762, Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1181);

ATTESO:

- Che, per le ragioni in premessa, è necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni per far sì che l'acqua, risorsa naturale limitata, continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto;
- Che, in tale quadro, è anche necessario orientare le nostre comunità verso stili di vita eco-sostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, in particolare per il riuso delle acque depurate e l'uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda agli usi domestici e di garantire allo stesso tempo la capacità rigenerativa della risorsa idrica e il suo deflusso minimo vitale;
- Che non è ulteriormente accettabile e sostenibile lo stato in cui versano le risorse idriche nel territorio del Comune di Toffia e, più in generale, quelle all'interno della provincia di Rieti e della Regione Lazio, caratterizzato da un continuo depauperamento in termini di quantità e qualità delle acque, dovuto principalmente ad una mancanza di pianificazione accompagnata da un regime concessorio perennemente in deroga alle procedure ordinarie, ciò comportando anche un regime tariffario ormai giunto al limite della sostenibilità sociale;

- Che, nonostante il risultato del referendum 2011 abbia evidenziato l'orientamento dei cittadini verso la gestione pubblica dei servizi pubblici locali, a distanza di oltre due anni, il legislatore non ha ancora dato attuazione al volere popolare;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge regionale n. 15/2014.

Tanto premesso, con voti contrari unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di non approvare** lo statuto per la costituzione della società a capitale interamente pubblico – c.d. in house providing - per la gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell'A.T.O. 3 Lazio Centrale-Rieti così come predisposto per la mancanza del requisito indispensabile del controllo analogo;
- 3) **Di proporre** la convocazione di una conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'ATO 3 Lazio Centrale-Rieti, al fine di ridefinire la modalità di gestione del SII ;
- 4) **Di impegnare** la Giunta Comunale ed il Sindaco a sollecitare la Regione Lazio ad attuare la L.R. 4 aprile 2014, n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque";
- 5) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Provincia di Rieti – Ambito territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale-Rieti, nonché alla Prefettura di Rieti ed alla Regione Lazio;
- 6) **Di dichiarare**, su proposta del Sindaco, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere.

Deliberazione di C.C. n. 4 del 12-01-2015

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Emiliano Oliveti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Simona Vulpiani

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 21 dell'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 26-01-2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Rita Di Bartolomei

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 26-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Simona Vulpiani

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, dell'avvenuta adozione di questa deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia, li 26-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Simona Vulpiani

ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione; ai sensi del 4° comma, in data 12-01-2015 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. Addi' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Simona Vulpiani

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Ilario Mattei

